

omissis

omissis

La Camera,

premesso che:

la nuova formulazione dell'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, contenuta nell'articolo 13, comma 10 del decreto-legge in esame, prevede ulteriori ipotesi di pagamento diretto al subappaltatore da parte della stazione appaltante;

l'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni

e integrazioni, statuisce l'istituto della responsabilità solidale ai fini retributivi, contributivi e assistenziali tra il committente imprenditore o datore di lavoro, l'appaltatore e il subappaltatore, dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto;

i controlli relativi alla verifica dei suddetti adempimenti di natura contributiva e retributiva spettano alla stazione appaltante, anche attraverso l'acquisizione d'ufficio del Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) del subappaltatore, come previsto dalla vigente normativa;

pertanto, in base ad un principio di equità e ragionevolezza, il subappaltatore, una volta ottenuto direttamente il pagamento ad esso dovuto, deve risultare pienamente responsabile di ogni adempimento nei confronti dei propri lavoratori e degli Istituti che ne attestano la regolarità contributiva (Inps, Inail e Casse Edile),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento normativo volto a chiarire ovvero a ridefinire la portata del vincolo della responsabilità solidale dell'appaltatore nelle ipotesi di pagamento diretto da parte della stazione appaltante al subappaltatore.

9/1920-A/**58**. Matarrese.

omissis

omissis